

COMUNE DI NUCETTO

Regolamento disciplinante l'esercizio della pesca nell'ambito del fiume Tanaro scorrente nel territorio del Comune di Nucetto

ART. 1 ZONE SOGGETTE ALL'USO CIVICO

Sono soggette all'uso civico di pesca le acque del fiume Tanaro scorrenti nel territorio del Comune di Nucetto.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

1. In seguito a quanto disposto dalla sentenza del Commissario per il riordinamento degli usi Civici per il Piemonte la Liguria e la Valle d'Aosta, n. 351 del 27/5/1994, l'esercizio della pesca è consentito sia ai cittadini di Nucetto sia ai non residenti, secondo le modalità dettate dal presente:

Regolamento

1. Ogni pescatore dovrà essere munito della licenza di pesca prescritta dalla legge e di un apposito tesserino rilasciato dal Comune di Nucetto.
2. Ogni pescatore, all'atto del ritiro del tesserino comunale che dà titolo ad esercitare la pesca nelle acque pubbliche scorrenti nel territorio del Comune di Nucetto, è tenuto al pagamento di una quota annua, da destinare al ripopolamento e sorveglianza del corso d'acqua ed alle spese per la gestione integrata della pesca. Tale importo sarà stabilito, e periodicamente aggiornato, con deliberazione della Giunta Comunale.
3. La quota è riferita ad anno solare e non è frazionabile in mensilità, la quota annua sarà differenziata in base all'età del richiedente al fine di incentivare la pratica della pesca presso i giovani (riduzione ai minori di 14 anni).

ART. 3 GESTIONE DELL'USO CIVICO

1. L'Amministrazione Comunale con apposita Convenzione potrà affidare alla locale Società Pescatori la distribuzione dei tesserini di cui all'art. 2, la riscossione delle quote nonché il ripopolamento dei corsi d'acqua con l'acquisto del materiale ittico occorrente.
2. Le attività di cui al comma precedente potranno altresì essere affidate in tutto o in parte, ad un'associazione intercomunale di pescatori senza fini di lucro previo intesa con l'Amministrazione Comunale.

ART. 4 MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA PESCA

1. Il calendario della pesca ed i periodi di divieto, coincidono con quello stabilito annualmente dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo. Il Sindaco con propria ordinanza, potrà derogare al calendario provinciale qualora ciò sia richiesto da esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse.
2. La pesca non potrà essere effettuata nelle ore notturne.
3. Più pescatori sulla riva devono stare ad una distanza non inferiore a 10 metri l'uno dall'altro.
4. **È vietata la cattura dei pesci di dimensioni inferiori alle seguenti:**
 - **Trota marmorata cm. 35;**
 - **Trota fario cm. 22;**
 - **Trota iridea cm. 20;**
 - **Barbo cm. 25;**
 - **Per le specie non elencate si fa riferimento alle misure minime stabilite dalle leggi vigenti.**

Il limite massimo giornaliero di pesca viene fissato per i salmonidi in 7 capi complessivi. In numero non si possono contare più di 2 trote marmorate il pesce bianco si può catturare nella quantità massima di 5 Kg.
5. Il pescatore deve rimettere in acqua il pesce fuori misura senza causarne il ferimento o la morte con una slamatura inadeguata.
6. È vietato il commercio e la vendita del pescato.
7. La pesca al temolo è vietata, su tutto il territorio della provincia fino al 31/12/2018.

ART. 5 LIMITAZIONI TEMPORALI ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

1. **La pesca è consentita ai residenti nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica.**

La pesca è consentita ai non residenti nelle giornate di giovedì sabato e domenica.

Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì la pesca non è consentita.
2. Sono fatti salvi eventuali divieti parziali o totali, all'esercizio della pesca nei giorni e nei periodi stabiliti dal Sindaco per ripopolamenti, secche, inquinamenti e altri eventi eccezionali debitamente documentati.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di vietare la pesca in tratti di acque, delimitati da apposite paline, destinandoli a zone di ripopolamento o rifugio.
4. In caso di gara di pesca con immissione di materiale ittico il Sindaco potrà vietare l'esercizio, della pesca per il tratto richiesto dai promotori a partire dall'immissione dei pesci a non oltre 24 ore successive all'espletamento della gara. Per tutto tale periodo la pesca potrà essere consentita solo durante la gara ed agli iscritti alla stessa.

ART. 6 ATTREZZATURE DA PESCA

1. È consentito l'utilizzo delle seguenti attrezzature: la canna da fondo con o senza mulinello, la canna da lancio e da mosca in superficie, la canna all'inglese e la valsesiana.
2. È proibito l'uso della larva di mosca carnaria, la pasturazione di ogni genere nonché il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante radente il fondo.
3. È vietato deviare, prosciugare, ingombrare con opere stabili o provvisorie i corsi d'acqua al fine di modificare l'alveo naturale del corso d'acqua e creare difficoltà ambientali che agevolano la cattura dei pesci.

ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DEI PESCATORI

Sul tesserino rilasciato per l'esercizio della pesca, il pescatore è tenuto a segnare all'inizio della giornata di pesca, la data, ed in seguito, di volta in volta, tutte le catture fatte.

Il pescatore deve sempre segnare la data del giorno di pesca in maniera comprensibile, senza correzioni o abrasioni di sorta, così che l'esattezza di tutti i dati risulti evidente ad eventuali controlli degli agenti guardiapesca. Le annotazioni del pescatore nel tesserino devono essere fatte con penna a inchiostro (biro o stilografica) e non a matita o lapis.

ART. 8 VIGILANZA

La vigilanza sulla pesca è affidata alla Polizia Municipale, alle Guardie Forestali e Provinciali, agli agenti di forza pubblica, alle Guardie Giurate volontarie, ogni pescatore nel rispetto delle leggi sulla pesca e sull'uso civico è tenuto a dimostrare agli agenti di cui sopra di essere in regola con quanto disposto dal presente Regolamento.

ART. 9 SANZIONI PECUNIARIE

1. Per l'applicazione e l'ammontare delle sanzioni al presente Regolamento, ove non sia rilevata una infrazione più grave punita dalla

Legge, valgono le disposizioni e procedure previste dalla Legge Regionale del Piemonte 29 dicembre 2006 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tutti i proventi delle sanzioni verranno destinati al ripopolamento dei corsi d'acqua e alla sorveglianza, in aggiunta alle quote versate dai pescatori per il ritiro del tesserino di cui all'art. 2.

ART. 10 SANZIONE ACCESSORIA

1. Le trasgressioni alle norme di cui agli articoli 4, commi 2-4, art. 5, art. 6 comma 3, del presente Regolamento, ferme restando le Sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di pesca, comportano l'assoggettamento dei contravventori, alla sanzione specifica della sospensione del permesso di pesca nelle acque soggette all'Uso Civico da due mesi a sei mesi nel periodo effettivo di pesca. La durata della sospensione verrà decisa dal Sindaco con apposito provvedimento.

ART. 11 GESTIONE DELLE ENTRATE

Tutte le entrate previste dal presunto Regolamento sono a destinazione vincolata e pertanto dovranno essere utilizzate esclusivamente per ripopolamento delle acque soggette ad uso civico, sorveglianza e difesa diritti e interessi degli utenti.

Le semine per ripopolamento dovranno avvenire secondo le norme vigenti e dovranno risultare da appositi verbali compilati dagli Agenti di Polizia Municipale che assistono alle operazioni, da conservarsi agli atti del Comune e da inoltrarsi alle Autorità competenti.

ART. 12 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento operano le norme del T.U. sulla pesca dell'8/10/1931 n. 1604 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale, nonché le disposizioni impartite dall'Amministrazione Provinciale.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Le integrazioni al presente Regolamento entrano in vigore a far tempo dall'esecutività della Deliberazione di adozione da parte della Giunta Municipale.